

APPELLO 11/2013

ITA 2639 contro ITA 599 Regata Nazionale classe l'Equipe

Regole: Introduzione (termine "barca"), 2, 41, 61, 63, 69.1

Mentire in udienza al Comitato delle Proteste costituisce un comportamento gravemente sconveniente e come tale vietato dalla regola 69.1. Inoltre, se posto in essere allo scopo di avvantaggiarsi in regata, può rappresentare anche una violazione della regola 2 mentre, se fatto come atteggiamento leggero e superficiale, potrebbe essere un'aggravante dell'infrazione alla reg.69 in quanto mancanza di riguardo nei confronti del Comitato delle Proteste. Non è richiesto dalle Regole che una Protesta di una barca sia scritta di pugno da un componente dell'equipaggio. Avvalersi di consulenze o altri aiuti esterni per redigere e/o consegnare una protesta di una barca non ne inficia la validità e non viola alcuna Regola.

LA GIURIA DI APPELLO

riunita ad Alassio (SV) nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Eugenio Torre (relatore), Fabio Donadono, Marco Alberti (componenti) con Sergio Pepe (componente supplente) e Lorena Gucciardi (componente uditore) ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello presentato dalla barca ITA 2639 avverso la decisione presa in data 2 Giugno 2013 dal Comitato per le Proteste della Regata Nazionale Classe L'Equipe, svoltasi a Salò nei giorni 1 e 2 Giugno 2013 e organizzata dalla Società Canottieri Garda Salò, in merito alla protesta di ITA 2639 contro ITA 599.

Il secondo e ultimo giorno di Regata, ITA 2639 presentò una protesta contro ITA 599 per un incidente che si sarebbe verificato 15 secondi prima del segnale di partenza della quinta prova. Il modulo di protesta non era stato compilato da un componente dell'equipaggio della barca protestante ma dall'allenatore. Ciò fu notato dal Presidente e dal primo componente del Comitato di Regata. Si trattava di un unico Comitato che svolgeva anche le funzioni di Comitato per le Proteste. Nella fase preliminare dell'udienza, il Presidente chiese alla timoniera chi avesse compilato la protesta. Essa in un primo momento rispose che l'aveva scritta la prodiera perchè lei aveva le mani bagnate. Successivamente, dopo essere stata ammonita sulle "possibili conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci", la timoniera ammise che la protesta era stata scritta dall'allenatore. La conclusione del Comitato, riportata nell'apposita pagina del modulo di protesta, fu:

"...omissis... prospettavo alla concorrente ...omissis... e alla sua compagna di equipaggio le due alternative possibili alla protesta presentata:
" 1. La violazione del principio fondamentale di base con relative conseguenze;
" 2. L'invalidità della protesta per la violazione della regola 61 e della Definizione di protesta,
" dove in entrambe è evidenziato come la stessa debba essere redatta dalla barca (ovvero dai
" membri del suo equipaggio).

Il Comitato dichiarò quindi la protesta invalida.

Contro tale decisione ITA 2369 ha proposto appello nei termini prescritti. In esso la timoniera, dopo aver riferito di avere solamente 13 anni e che si trattava della sua prima esperienza di proteste, lamenta che l'udienza si sarebbe tenuta in un clima che le avrebbe provocato una forte tensione e uno scoppio di pianto. A sostegno di ciò attribuisce al Presidente diverse frasi virgolettate fra cui: "Le opzioni sono due: o ritiri la protesta o ti strappo la tessera FIV e ti faccio rimanere a terra per un anno."

Circa la propria dichiarazione, in un primo momento mendace, afferma che aveva risposto senza pensare e che si era trattato di comportamento "del tutto privo di gravità in quanto riguarda un fatto, quello di chi scrive di pugno una protesta, privo di qualsiasi e qualsivoglia rilevanza dal punto di vista del regolamento dell'etica, del rispetto delle regole."

Venendo al motivo principale dell'appello, sostiene di aver rispettato tutti i requisiti previsti dalla regola 61 e dalla definizione di protesta per la validità della medesima. Rileva poi come in nessuna regola sia scritto che una protesta debba essere scritta di proprio pugno dall'equipaggio protestante.

Il presidente del Comitato Unico ha fatto pervenire proprie osservazioni dove: smentisce di aver proferito la frase minacciosa riferita dall'appellante; conferma i fatti accertati in udienza così come verbalizzati e allegati al modulo di protesta; ribadisce che furono pienamente osservate sia la procedura dettata dalla regola 61 sia le raccomandazioni contenute nell'appendice M.

Innanzitutto la Giuria d'Appello non può esimersi da una breve considerazione su un'affermazione contenuta nell'atto di appello poichè essa è relativa a un comportamento contemplato dalle RRS. Più precisamente, questa Giuria si riferisce a quanto l'appellante sostiene circa le dichiarazioni non veritiere da lei rese in udienza e cioè che si tratterebbe di comportamento "del tutto privo di gravità in quanto riguarda un fatto, quello di chi scrive di pugno una protesta, privo di qualsiasi e qualsivoglia rilevanza dal punto di vista del regolamento dell'etica, del rispetto delle regole."

Si tratta di una tesi errata: mentire al Comitato delle Proteste rappresenta un comportamento gravemente sconveniente e come tale vietato dalla regola 69.1. Inoltre, se posto in essere allo scopo di avvantaggiarsi in regata, può costituire anche una violazione della regola 2 mentre, se fatto come atteggiamento leggero e superficiale, potrebbe essere un'aggravante dell'infrazione alla reg.69 in quanto mancanza di riguardo nei confronti del Comitato delle Proteste.

Questa Giuria d'Appello ravvisa nel presente appello degli elementi (quest'ultimo e l'altro sopra accennato) che potrebbero adombrare violazioni di norme di carattere disciplinare e pertanto, a mente dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia, dispone la trasmissione delle carte al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Circa il motivo principale, cioè la validità di una protesta scritta da persona non appartenente alla barca protestante, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Prima di riassumere quanto si trova nel regolamento in merito alla protesta di una barca, giova richiamare cosa il regolamento intenda col vocabolo "Barca". La risposta si trova nella "Introduzione" la quale ha valore di "regola" (Definizione di Regola). In essa, al punto "Terminologia", troviamo che il termine "Barca" significa "una barca a vela con il suo equipaggio a bordo".

Passando ora a esaminare quali sono le fasi di una protesta che richiedono il diretto intervento di una "barca", notiamo che la protesta di una barca prevede normalmente quattro azioni: informare il protestato, scrivere la protesta, consegnarla, presenziare all'udienza.

Per la prima e l'ultima di dette azioni il regolamento richiede che esse, con le modalità rispettivamente prescritte, siano compiute dalla "barca". Più precisamente, per la prima azione (informare il protestato), la regola 61.1(a) recita: "Una barca che intende protestare deve informare l'altra barca..." la regola prosegue indicando le diverse modalità dell'informativa quali richiami alla voce, esposizione di bandiera, eccetera. Come si è visto la barca comprende anche il suo equipaggio e sarà naturalmente esso che effettuerà le varie azioni necessarie ad informare il protestato.

Anche per l'ultima fase (presenziare all'udienza) il regolamento dispone chiaramente chi può presenziare all'udienza e qualora una protesta riguardi un'infrazione di una regola della parte 2 (come nel caso oggetto del presente appello) la reg. 63.3(a) stabilisce: "i rappresentanti delle barche devono essere stati a bordo al tempo dell'incidente".

Per le due fasi intermedie (scrivere la protesta e consegnarla) il regolamento non detta particolari restrizioni su chi materialmente espletterà queste azioni ma si limita a richiedere che la protesta sia “fatta in iscritto” (reg. 61.2) e “deve essere consegnata alla segreteria regate” (reg. 61.3).

Ad esempio, per ciò che concerne la consegna, anche questa Giuria d’Appello si è già pronunciata sulla validità di una protesta inviata tramite fax (Appelli 1992/09 e 1992/12) così come è possibile che la consegna alla segreteria sia demandata al servizio postale o ad altri mezzi di recapito espresso.

Per quanto riguarda lo scrivere la protesta, la regola 61.2 si limita a prescrivere la forma scritta senza alcuna limitazione sul tipo di scrittura (a mano o a macchina) o sulla persona che compila l’atto di protesta. Fino all’edizione 1993-1996 il regolamento voleva, a pena di invalidità, che la protesta fosse almeno firmata dal proprietario o suo rappresentante ma dopo allora la firma non è più richiesta e l’apposito spazio è stato tolto dal fac simile del modulo riprodotto nel regolamento. Se poi si considera che la reg. 41, la quale stabilisce che “Una barca non deve ricevere alcun aiuto da fonti esterne”, appartenendo alla Parte 4 trova applicazione solamente quando una barca è **in regata** nel senso della definizione, allora va da sé che una barca, nello scrivere una protesta quando non è più **in regata**, può avvalersi di consulenze o altri aiuti senza che per questo vengano meno i requisiti per la validità della protesta.

Può essere vero che in regate aventi anche finalità formative sarebbe opportuno richiedere che una protesta venga scritta personalmente da un componente dell’equipaggio della barca protestante e/o senza ricevere suggerimenti da altre persone; a tal fine, sarebbe sufficiente che le istruzioni di regata, nel rispetto delle disposizioni della regola 86.1(b), apportassero una modifica alla regola 61.2.

Tuttavia nella regata in questione ciò non fu fatto e pertanto l’attuale appellante ben poteva farsi aiutare a comporre e a scrivere la protesta senza che ciò ne inficiasse la validità.

Dall’esame delle carte pervenute a questa Giuria d’Appello non emergono altri elementi che possano rendere invalida la protesta.

Per questi motivi la Giuria d’Appello annulla la decisione impugnata, dichiara valida la protesta e la rinvia per la discussione nel merito a un nuovo Comitato per le Proteste da nominarsi a cura degli organi competenti che avevano designato l’originario Comitato per le proteste.

Così deciso in Alassio il 28 Settembre 2013.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d’Appello
copia conforme all’originale